

ANCE-RAGUSA - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI – ORARIO DI LAVORO: 40 ORE SETTIMANALI DA EFFETTUARSI IN 5 GIORNI

Tabella retribuzione dell'edilizia in vigore nella provincia di Ragusa dal **01 GENNAIO 2015** da valere per le imprese industriali, artigiane e singoli privati che svolgono lavori pubblici, lavori privati per conto terzi e proprio.

CCNL 29/01/00 – ACNL 28/10/02 – CCNL 20/05/04 - ACNL 23/03/06 – ACNL 18/06/08 – CCNL 19/04/10 – ACNL 01/07/2014 – ACPL 17.04.90 – 21.04.95 – 18.07.95 – 12.03.97 – 08.06.98 – 29.07.99–01.02.2000–13.06.2003–23.04.2007–14.09.2007–16.01.2008–18.05.2009–20.05.2011–20.02.2012–17.10.2012–28.11.2014

CLASSIFICAZIONI	RETRIBUZIONE BASE MENSILE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	PREMIO DI PRODUZIONE	E.D.R. PROTOCOLLO 31 LUGLIO '92	INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE	TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	RETRIBUZIONE ORARIA MENSILE: 173
Imp. 1 cat . liv. 7	1.630,71	533,82	322,35	10,33		2.497,21	
Imp. 1 cat . liv. 6	1.467,63	529,63	293,54	10,33		2.301,13	
Imp. 2 cat . liv. 5	1.223,02	523,35	245,51	10,33		2.002,21	
Imp. 2 cat . liv. 4	1.141,51	521,25	223,66	10,33		1.896,75	
Imp. 3 cat . liv. 3	1.059,96	519,16	205,89	10,33		1.795,34	
Imp. 4 cat . liv. 2	953,97	516,43	183,07	10,33		1.663,80	
Imp. 4 cat . liv. 1	815,36	512,87	161,26	10,33		1.499,82	
Operaio Special. liv. 4	1.141,51	521,25		10,33	231,43	1.904,52	11,01
Operaio Special. liv. 3	1.059,96	519,16		10,33	216,32	1.805,77	10,44
Operaio Qualif. liv. 2	953,97	516,43		10,33	194,11	1.674,84	9,68
Operaio Comune liv. 1	815,36	512,87		10,33	166,67	1.505,23	8,70

Contributi contrattuali di pertinenza dell'Ente Cassa Edile
Da calcolarsi sul totale della retribuzione.

DATORE DI LAVORO

Fondo Anzian. Profes. Edile.....	2,98%
" Sfera	1,40%
" Cassa Edile	1,95%
" Quote Serv. Prov.....	1,14%
" Quote Serv. Naz.	0,22%
" Ass. Imprend. Edili	0,50%
" Prevedi	0,005%
" Lavori Usuranti.....	0,10%
Quota associativa ANCE	0,50%
TOTALE	<u>8,795%</u>

N.B.

Le imprese di "fuori Provincia" operanti in provincia di Ragusa devono altresì versare il contributo associativo dello 0,80%.

OPERAI

Fondo Cassa Edile	0,40%
" Quote Serv. Prov.....	1,14%
" Quote Serv. Naz.	<u>0,22%</u>
TOTALE	<u>1,76%</u>

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori da calcolarsi sul totale della retribuzione

Fondo Adeguamento Pensioni.....**9,19%**

REGOLAMENTAZIONE PER GLI ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE DELLA PERCENTUALE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIDUZIONE ORARIO, PERMESSI INDIVIDUALI E FESTIVITA' SOPPRESSE.

Dal 1° Ottobre 2000, la percentuale per i riposi annui pari al 4,95% della retribuzione, non verrà più accantonata alla Cassa Edile ma corrisposta ogni mese in busta paga, direttamente dall'Impresa al lavoratore, e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale. Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia verrà assolto dall'Impresa attraverso la corresponsione di una percentuale complessiva lorda del 18,50%. L'importo netto che dovrà essere accantonato presso la Cassa Edile a titolo, sarà del 14,20% e non più del 18%.

ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE NEI CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE.

Le percentuali da accantonare alla Cassa Edile nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale sono le seguenti:

- giornate di carenza INPS e INAIL	14,20 % (lordo 18,50%)
- dal 4° giorno di malattia in poi	14,20 % (lordo 18,50%)
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia profess.	5,70 % (lordo 7,40%)
- dal 91° giorno di infortunio o malattia profess. in poi	3,60 % (lordo 4,60%)

QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote nazionali di adesione contrattuale di cui alla lettera c) dell'art. 36 del CCNL 19/04/10 (0,36%) sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CCNL 19/04/10 - paga base - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - maggiorati del 23,45%.

QUOTE PROVINCIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote provinciali di adesione contrattuale di cui all'art. 36 del CCNL 19/04/10 (0,92%) sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CCNL 19/04/10 - paga base - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - maggiorati del 23,45%.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

€ 2,00 giornalieri corrispondenti a € 0,25 orarie di lavoro ordinario. Da corrispondere in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario. Dal 1/01/98 l'indennità sostitutiva di mensa è esclusa dalla contribuzione previdenziale INPS, INAIL e fiscale fino a € 5,29 giornalieri giusta D. Lgs. 314/97 pubblicato in GURI n° 219/97 S.O..

INDENNITA' DI TRASPORTO

€ 0,90 giornalieri per cantiere situato entro i 15 km dai limiti territoriali;
€ 1,60 giornalieri per cantiere situato oltre i 15 km dai limiti territoriali.
L'indennità di trasporto non è comunque dovuta per i cantieri posti entro i limiti territoriali.

BONUS PREMIALITA'

Dal 1° ottobre 2012 alle imprese che osservano la legalità, la regolarità e la sicurezza è riconosciuto un Bonus Premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,88%) e all'Ente Sfera (1,20%).

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CASSA EDILE - D.L. 82/90

Con decorrenza 01/05/07 le somme a carico del lavoratore e del datore di lavoro versate alla Cassa Edile per i seguenti titoli:

<u>DATORE DI LAVORO</u>		<u>LAVORATORE</u>
Fondo Anzianità Prof. Edile	2,98%	-----
Fondo Sfera	1,40%	-----
Fondo Cassa Edile	1,95%	0,40%
Fondo Lavori Usuranti	0,10%	-----

sono assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale (INPS-INAIL) nella misura del 15% del loro ammontare.

C.I.G.O. - APPRENDISTI

Il Fondo CIGO Apprendisti, nella misura dello 0,30%, è alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista.

C.I.G.O. - APPRENDISTI ARTIGIANI

Il Fondo CIGO Apprendisti Artigiani, nella misura dell'1,00%, è alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese artigiane che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista.

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI

L'indennità per lavori speciali, con decorrenza 1° novembre 2012, è stata eliminata poiché quanto disciplinato dall'art. 19 del CCPL del 23/04/07 è da considerarsi ampiamente superato per la insussistenza delle condizioni di disagio, derivanti da lavorazioni eseguite entro stabilimenti petrolchimici e cementifici.

CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI

Il CCNL del 01/07/14 e l'ACNL del 13/01/15 hanno istituito, e regolamentato, dal 1° gennaio 2015, il contributo contrattuale PREVEDI che le imprese devono versare per tutti i loro dipendenti. Il contributo è pari ad € 8.00 mensili, riparametrato sui vari livelli. Il contributo non ha natura retributiva ma previdenziale, pertanto va esclusivamente assoggettato al contributo di solidarietà INPS del 10%.